



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

**Testo di legge unificato progetti di legge regionale n. 233 e n. 229 relativo a:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei:

progetto di legge n. 233 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI” d'iniziativa dei Consiglieri Rigo, Cestaro, Pan, Cecchetto, Ciambetti, Favero, Vianello, Zecchinato, Andreoli, Bet, Bozza e Giacomini (**Testo base**);

progetto di legge n. 229 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI” d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Polato, Razzolini, Formaggio, Pavanetto, Andreoli, Bet, Bozza e Giacomini

Licenziato il **24-07-2024** nella seduta **n. 129** con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 44	36	0	8
Maggioranza richiesta	n. 23			

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Filippo Rigo. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

Relatore il Consigliere Filippo Rigo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La Regione del Veneto è da sempre una regione vocata alla produzione di tartufi, sebbene tale risorsa non riesca ad emergere fra le tante che il nostro territorio può offrire. Basti pensare ad esempio come l'area di pianura, a valle delle risorgive, sia ottima per la produzione dello “scorzone” e del “bianco pregiato”, mentre l'area pedemontana calcarea lo sia altrettanto per quella del “tartufo nero pregiato”. A ciò si aggiunga la produzione di “uncinato”, ovvero una forma varietale dello “scorzone” che si adatta a climi più rigidi, presente in abbondanza nei boschi di faggio e di nocciolo situati nelle zone montane.

A tutti gli effetti un capitale non ancora pienamente sfruttato, a fronte invero di un territorio che a ben vedere non è meno generoso di altre regioni d'Italia e che pertanto, merita la giusta attenzione anche da parte del legislatore regionale nell'ottica di un adeguamento della normativa di settore.

I dati ufficiali della Regione del Veneto, attestano che nel 2020 il numero di tartufai abilitati alla raccolta del tartufo superava le 4.000 unità, con un trend di crescita che stando alle previsioni dovrebbe ad oggi aver raggiunto le oltre 5.000 unità. Una cifra che a sua volta potrebbe raddoppiare, se a quest'ultimi fossero aggiunti i cosiddetti raccoglitori informali. Tra questi, infatti, solamente il 65% intraprende questa attività a fini commerciali e il restante 35% pratica la raccolta come mera attività hobbistica. Infine, le aziende dedite alla raccolta professionale di tartufo e munite di partita IVA ammontano a sole 23 unità, collocate per lo più nella provincia di Vicenza e Verona.

Dati quindi che nel complesso, oltre a dimostrare il mancato raggiungimento di un equilibrio tra coltivazione, libera cerca e aziende del settore, sono altresì rappresentativi di come l'intero comparto produttivo e più in generale il patrimonio tartufigeno del Veneto, non venga adeguatamente valorizzato. Una filiera del tartufo che proprio nella nostra regione, nonostante l'introduzione dei commi 692-697 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha permesso di formalizzare parte del prodotto commercializzato, funge ancora oggi da stimolo all'economia sommersa.

Si consideri inoltre che, una inadeguata valorizzazione della produzione dei tartufi, si associa inevitabilmente alla problematica dello spopolamento della montagna. Questione di grande attualità per tutto il paese e soprattutto la nostra regione, tale da generare effetti negativi su ambiente, economia e cultura poiché inevitabilmente connessa con la cessazione delle attività locali, la diminuzione della biodiversità e il conseguente avanzamento inesorabile del bosco, che non solo rende i terreni improduttivi, ma li espone anche al rischio di dissesto idrogeologico.

L'assenza di pesticidi e fertilizzanti, fa in modo che la coltivazione del tartufo si possa ascrivere tra le coltivazioni più sostenibili e coerenti ai principi dell'economia circolare dal momento che assicura la tutela dell'ambiente, il

contrasto all'erosione del suolo, il ripristino della fertilità naturale del terreno e l'assorbimento di Co2.

Durante la IV legislatura del Consiglio regionale del Veneto, con la legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è stata introdotta la "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi", con l'obiettivo di regolamentare le attività legate ai tartufi, tutelare le risorse naturali, garantirne la sostenibilità ambientale e promuovere lo sviluppo economico del comparto produttivo.

Tuttavia, nel corso degli anni sono emerse nuove sfide e opportunità che richiedono un adeguamento delle disposizioni normative vigenti ed in particolare di alcuni articoli, in virtù di una quanto mai oggi necessaria semplificazione e sburocratizzazione delle procedure amministrative per la coltivazione e il riconoscimento delle tartufaie. Un riordino generale di quella legislazione regionale necessario ad una definitiva consacrazione della produzione del tartufo in Veneto, e al contempo utile per fornire ulteriori strumenti di contrasto all'abbandono della montagna.

Nel dettaglio della proposta in esame, con l'articolo 1 viene emendato l'articolo 3 della legge regionale n. 30/1988 dedicato alle tartufaie controllate, al fine di aggiornare le procedure tecniche per le operazioni di miglioramento colturale e di prevedere un piano pluriennale di ottimizzazione delle aree tartufigene.

L'articolo 2 della proposta di legge novella l'articolo 4 della legge regionale n.30/1988, adeguando la definizione di tartufaie coltivate con le altre fonti che regolano la materia e demandando altresì alla Giunta, la determinazione dei criteri e delle modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene.

Con gli articoli 3 e 4 sono rispettivamente modificate le modalità di riconoscimento delle tartufaie di cui all'articolo 5 e la composizione della commissione che svolge gli esami per il rilascio del tesserino per la raccolta di cui all'articolo 7, sempre della legge regionale n.30/1988.

L'articolo 5, invece, aggiorna l'articolo 8 per consentire alla Giunta regionale di avvalersi del parere della sopraccitata commissione per la variazione del calendario di raccolta.

L'articolo 6 novella l'articolo 9 della legge oggetto di modifica, esplicitando così ex lege la possibilità di raccogliere tartufi nei terreni del demanio regionale, mentre l'articolo 7 introduce per il tramite dell'articolo 11 bis, una tassa per la ricerca e la raccolta dei tartufi pari a 100 euro, definita nel dettaglio dalla Giunta regionale.

Con l'articolo 8 è adeguato il regime sanzionatorio, ovvero il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 13, e con l'articolo 9 è aggiornato e sistematizzato l'articolo 15, introducendo anche la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali.

A conclusione del progetto di legge l'articolo 10 prevede alcune norme transitorie e l'articolo e l'articolo 11 alloca le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della proposta di legge.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 4 dicembre 2023.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 24 luglio 2024 ha approvato, a maggioranza, il testo unificato dei progetti di legge regionale n. 233 e n. 229 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Dolfin, Pan con delega Cestari, Puppato con delega Possamai, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni); Europa Verde (Masolo).

E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Filippo Rigo. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.**

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 è così sostituita:

“b) taglio a strisce con ampiezza massima di 20 metri, ceduzione del soprassuolo con rilascio di matricine produttive, o eventuale trasformazione in alto fusto, secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato;”.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito:

“4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie secondo un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; i miglioramenti previsti dal piano, qualora validati dall'ufficio competente della regione, non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte della Giunta regionale.”.

3. Dopo il comma 4bis è aggiunto il seguente:

“4 ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale prevede un piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, anche attraverso l'uso di piante micorizzate, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7.”.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:

“1. Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali, in terreni agricoli, in cui sono messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali e i miglioramenti indicati all'articolo 3, comma 3.”.

2. Il comma 1 ter dell'articolo 4 è così sostituito:

“1 ter. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione. La Giunta regionale individua il soggetto abilitato alla certificazione.”.

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.**

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è così sostituita:

“b) relazione contenente il piano agronomico e planimetrie di descrizione dell'impianto per le tartufaie coltivate;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:

“b bis) relazione contenente il piano di gestione e la planimetria per le tartufaie controllate.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 è così sostituito:

“3. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con l'apposizione di tabelle che riportino le indicazioni dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 o la dicitura “Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati” e i riferimenti dell'autorizzazione; solo per le tartufaie coltivate, è facoltà del conduttore di delimitare la tartufaia con le tabelle lungo il perimetro, nonché di

installare una recinzione secondo la disciplina vigente al fine di assicurare forme di tutela alle coltivazioni in atto.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: *“e coltivate”* sono soppresse;
- b) dopo le parole: *“di cui al primo comma.”*, sono aggiunte le seguenti: *“Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l'espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo.”;*

5. Al comma 6 dell'articolo 5 le parole: *“; il registro è articolato su base provinciale”* sono soppresse.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 è così sostituita:

“c) da un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale;”.

2. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 7 è così sostituita:

“d) da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto;”.

3. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 7 è inserita la seguente:

“d bis) da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale.”.

Art. 5 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: *“tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre”*, sono sostituite dalle seguenti: *“tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre”.*

2. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: *“tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre”*, sono sostituite dalle seguenti: *“tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio”.*

3. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: *“o Tuber albidum Pico”* sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 le parole: *“bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile”*, sono sostituite dalle seguenti: *“bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile”.*

5. Al comma 2 dell'articolo 8 le parole: *“di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.”*, sono sostituite dalle seguenti: *“della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7.”.*

6. Il comma 4 dell'articolo 8 è così sostituito:

“4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del “vanghetto” o “vanghella” avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di 20 centimetri, della larghezza massima in punta di 8 centimetri e dotata di manico, al massimo di 120 centimetri, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.”.

7. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

“10 bis. I raccoglitori abilitati possono raccogliere massimo 0.5 kg di tartufi al giorno per autoconsumo, e 0.1 kg qualora si tratti di tartufo bianco.”.

10 ter. I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi dal 692 al 697, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" per l'anno di raccolta in corso e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti di raccolta giornaliera. La ricevuta del pagamento dell'imposta sostitutiva, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita, anche in modalità telematica, al personale addetto alla vigilanza."

Art. 6 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente:

"1 bis. È consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale."

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 11bis alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 11 bis - Tassa di concessione.

1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 100,00.

2. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce, oppure entro tre mesi dalla data di rilascio del tesserino.

3. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi si intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale.

4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 6, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

5. La Giunta regionale definisce le modalità di pagamento della tassa regionale di raccolta di cui al comma 1."

Art. 8 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) della lettera a) le parole: "L. 150.000 a L. 900.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400,00 a euro 1.000,00";

b) al punto 2) della lettera a) le parole: "L. 10.000 a L. 60.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 15,00 a euro 50,00";

c) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

"a bis) per la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione di cui all'articolo 11 bis, la sanzione è applicata ai sensi della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni;";

d) dopo la lettera a bis) è aggiunta la seguente:

"a ter) per la raccolta in violazione dei limiti di cui al comma 10bis dell'articolo 8, da euro 300,00 a euro 3.000,00;";

- e) alla lettera b) le parole: “L. 100.000 a L. 600.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 150,00 a euro 300,00”;
- f) alla lettera c) le parole: “L. 150.000 a L. 900.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00 a euro 600,00”;
- g) alla lettera d) le parole: “L. 50.000 a L. 300.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 100,00 a euro 250,00”;
- h) alla lettera e) le parole: “15 anni”, sono sostituite dalle seguenti: “12 anni”;
- i) alla lettera e) le parole: “L. 25.000 a L. 150.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 100,00 a euro 250,00”;
- j) la lettera f) è così sostituita:
“f) per la ricerca e raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da euro 500,00 a euro 1.500,00.”;
- k) alla lettera g) le parole: “lire 25.000 a L. 150.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100,00 a euro 150,00”;
- l) alla lettera h) le parole: “L. 25.000 a lire 150.000 con l’obbligo di rimozione immediate”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 15,00 a euro 75,00 con l’obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse”;
- m) alla lettera i) le parole: “L. 500.000 a L. 3.000.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 150,00 a euro 500,00”;
- n) alla lettera l) le parole: “L. 500.000 a L. 3.000.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00 a euro 500,00”;
- o) alla lettera m) le parole: “L. 500.000 a L. 3.000.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00 a euro 1.500,00”.

Art. 9 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 1 dell’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
“a bis) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi colturali, avuto riguardo agli equilibri naturali preesistenti e funzionali alla difesa e al miglioramento dell’efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo;
a ter) attività didattiche ed informative, per la promozione della conoscenza dell’ambiente tartufigeno;”;
- b) la lettera c) è così sostituita:
“c) sviluppo e applicazione dei protocolli di certificazione delle piante micorizzate prodotte all’interno della Regione del Veneto;”;
- c) la lettera c bis) è abrogata;
- d) dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente:
“c ter) azioni di promozione dei territori vocati alla produzione tartuficola e dei relativi prodotti, anche con la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali, anche a valere nell’ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e successive modificazioni e del piano turistico annuale di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

2. Al comma 2 dell’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) è abrogata la parola: “inoltre”.

b) la parola: “micologiche” è sostituita dalle seguenti: “dei tartufai”.

3. Il comma 3 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“3. Le modalità con cui sono concessi i contributi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 10 - Norme transitorie e finali.

1. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 e di cui al comma 1 dell'articolo 7 producono effetti dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) nella parte che inserisce la lettera a bis) al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) nella parte che inserisce la lettera a ter) al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1 lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e

accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera d) nella parte che inserisce la lettera c ter) al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

6. Alle maggiori entrate conseguenti all'istituzione della tassa di concessione di cui all'articolo 7, quantificate in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 e introitate al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" corrisponde, per pari importo nei due esercizi, un incremento della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	4
Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	4
Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	4
Art. 4 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	5
Art. 5 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	5
Art. 6 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	6
Art. 7 - Inserimento dell'articolo 11bis alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	6
Art. 8 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	6
Art. 9 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	7
Art. 10 - Norme transitorie e finali.	8
Art. 11 - Norma finanziaria.	8